



Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 2026001110/A.G.
Oggetto: Decreto - Legge 200/2025 – Proroga termini
Circolare n. 15721

Roma, 03/02/2026

SN
5.4
IFO NO

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c.

AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Pubblicato in G.U. il decreto-legge recante la proroga di termini normativi:
prorogata al 31 dicembre 2026 la limitazione della responsabilità penale
("scudo penale") degli esercenti professioni sanitarie ai casi di colpa grave.***

Riferimenti: Decreto – legge 31 dicembre 2025, n. 200 *Disposizioni urgenti in materia di termini normativi. (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2025)*

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre u.s. è stato pubblicato il decreto-legge recante disposizioni in materia di termini normativi.

Si segnala che il provvedimento - in vigore dal 31 dicembre u.s.- all'articolo 5 contiene la proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute.

In particolare, al comma 3, lettera b), del citato articolo 5 è disposta la proroga al 31 dicembre 2026 del termine di cui all'articolo 4, comma 8-septies, del D.L. 215/2023, convertito, con modificazioni, dalla L. 18/2024, che limita ai soli casi di colpa grave la responsabilità penale degli esercenti una professione sanitaria che operano in situazioni di grave carenza di per sonale.

Come evidenziato nella relazione al provvedimento, l'intervento si è reso necessario, nelle more del completamento dell'iter di modifica del Codice penale e dell'iter parlamentare del disegno di legge sulle professioni sanitarie (Delega al Governo in materia di professioni sanitarie e disposizioni relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie – AC 2700), al fine di tutelare gli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle proprie funzioni, a fronte dell'allarmante incremento del contenzioso in ambito medico registratosi su tutto il territorio nazionale.

Per effetto della predetta proroga, fino al 31 dicembre 2026, il cosiddetto scudo penale limita ai soli casi di colpa grave la punibilità dei professionisti che si trovano ad operare in situazioni di grave carenza di personale, laddove si verifichino fatti integranti le fattispecie di cui agli articoli 589 e 590 del Codice penale.

In tali ipotesi, il giudice, ai fini della valutazione della colpa, è chiamato a tener conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi, nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)